

VERBALE D'INTESA DEL 3-5-95


Il giorno 3-5-95 la Findomestic, rappresentata dal Dott. Carlo Stroschia, e la FIBA-CISL, rappresentata dai Sigg.ri Roberto Pistonina, Stefania Giovannini e Luca Bianchi, si sono incontrate per stabilire la seguente intesa.

Alla luce delle disposizioni aziendali, emanate il 21.03.95 da parte del Controllo Generale e allegate alla presente intesa, per la regolamentazione delle procedure inerenti la gestione delle chiavi ufficio, armadio blindato, cassaforte, gestione incassi, chiusura distinte, trasferimento incassi, prima nota cassa, fondo cassa e interruzione del rapporto di lavoro si stabilisce che:

- al dipendente incaricato della custodia sia delle chiavi dell'Agenzia che di quelle della cassaforte e armadi, cassette, ecc., non possono essere imputate responsabilità in riferimento all'uso delle stesse, anche in caso di smarrimento o di furto delle chiavi in questione e per eventuali fatti delittuosi legati all'evento con conseguente esclusione di rivalsa dell'Azienda nei confronti del personale per i fatti suddetti (tali garanzie non avranno effetto nel caso in cui il comportamento del dipendente sia riconducibile ad un fatto doloso);

- per quanto attiene la gestione degli incassi, le parti stabiliscono inoltre che: a fronte di effetti falsificati o scoperti oppure di contante falso e più in generale a fronte di ammanchi di cassa, sempre che ciò non sia riconducibile ad un fatto doloso del dipendente (nel qual caso l'Azienda intraprenderà le azioni previste dalla legge e dalle norme contrattuali); il dipendente incaricato di questa mansione non sarà ritenuto responsabile di tale avvenimento e pertanto l'Azienda non avrà diritto di rivalsa nei confronti del medesimo. Le parti, inoltre, sottolineano che la girata dei titoli e la firma per depositare i valori presso le banche incaricate, viene effettuata solo per conto della Società e che i dipendenti incaricati di tale compito sono esonerati dalla responsabilità diretta. Le parti concordano, altresì, che a fronte di furti effettuati da terzi dei suddetti valori sia all'interno dell'Agenzia che durante il trasporto degli stessi alla banca incaricata di ricevere i versamenti, i dipendenti incaricati di tali operazioni non saranno ritenuti responsabili e quindi l'Azienda non si rivarrà su di essi, sempre che il comportamento di questi ultimi non sia riconducibile ad un atto doloso nel qual caso l'Azienda adotterà le procedure sopracitate.

Viene concordato, infine, che, avendo Findomestic adottato il principio di non rivalsa aziendale nei confronti dei dipendenti per tutte le situazioni legate alla gestione dei valori, non si debba procedere da parte dell'Azienda ad alcun tipo di erogazione a titolo di indennità di rischio prevista dal CCNL vigente.



Stefania Giovannini
Carlo Stroschia
Roberto Pistonina
Luca Bianchi